

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 37-2682

Attività di produzione, controllo, certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Attuazione sul territorio regionale del D.M. 7 luglio 2006 di recepimento della Direttiva 2005/43/CE.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Decreto ministeriale 8 febbraio 2005 stabilisce le norme per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Il Decreto ministeriale 7 luglio 2006 modifica gli allegati I, II, III e IV del D.M. 8 febbraio 2005 al fine di recepire la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Il punto 5.3 dell'allegato I del D.M. 7 luglio 2006 prevede che le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati debbano risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, in seguito a un'ispezione ufficiale basata sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo siano effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di età.

In base a quanto riportato al paragrafo precedente, entro il 31 luglio 2012, gli impianti di viti-madri destinati alla produzione di materiali certificati realizzati fino al 2001 compreso dovranno essere sottoposti alle analisi fitosanitarie volte all'accertamento della presenza dei virus di cui al punto 5, lettere a), b) e c) dell'allegato I del D.M. 7 luglio 2006.

Le disposizioni del D.M. 7 luglio 2006 danno origine, operativamente, a due distinte attività annuali:

- il campionamento, prelievo e consegna del materiale ai laboratori per l'esecuzione delle analisi;
- l'analisi virologica del materiale volta ad accertare la presenza dei virus elencati nel D.M. 7 luglio 2006 stesso.

L'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2005 stabilisce che alle Regioni competono il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato e standard.

In sede di Unità di Coordinamento di cui all'articolo 4 del D.M. 8 febbraio 2005 (in seguito: Unità di Coordinamento) si è concordato di mantenere in capo ai Servizi di controllo regionali anche l'attività di campionamento e prelievo di materiale da sottoporre ad analisi virologiche.

La D.G.R. n. 56-100 del 3 ottobre 2005 di attuazione sul territorio regionale del D.M. 8 febbraio 2005, ha confermato alle Province, nell'ambito delle funzioni conferite dall'art. 2. comma 1, lett. b) della L.R. 17/99 e in relazione alla D.G.R. n. 55 – 5908 del 22/04/02, i compiti recati dal suddetto decreto in materia di controllo e certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato e il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di categoria standard, ed ha mantenuto in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'applicazione del medesimo decreto.

Ne consegue pertanto, in uniformità a quanto già disposto dai suddetti provvedimenti in materia di controllo e certificazione, che anche le attività di campionamento e prelievo di materiale da analizzare ai sensi del D.M. 7 luglio 2006 rientrino nell'ambito più generale dell'attività di controllo e certificazione della vite e che, di conseguenza, siano competenza delle Province, fermo restando il ruolo di indirizzo e coordinamento in capo alla Regione.

Considerato che il protocollo di analisi assunto come riferimento in sede di Unità di Coordinamento è quello validato nell'ambito del progetto ministeriale ARNADIA, e che lo stesso prevede che, per la diagnosi virologica, si debba utilizzare tessuto floematico ottenuto da materiale legnoso raccolto nel periodo tardo autunno-invernale;

considerato, quindi, che l'attività di campionamento e prelievo del materiale dagli impianti di viti-madri localizzati in Piemonte, al fine di poter effettuare le analisi e renderne disponibili gli esiti ai Servizi di controllo provinciali (in forma di certificato) entro la prevista scadenza del 31 luglio 2012, dovrà essere necessariamente ed indifferibilmente svolta nel corso del tardo autunno-inverno 2011;

considerato che un corretto campionamento è presupposto fondamentale per l'attendibilità del risultato del saggio diagnostico e anche lo stato di degradazione del materiale vegetale costituente il campione può influire sul risultato dell'analisi di laboratorio, è necessario che i campioni vegetali siano adeguatamente conservati e rapidamente consegnati al laboratorio di diagnosi.

La conservazione e consegna presso il laboratorio (o ritiro del materiale da parte di quest'ultimo), per le motivazioni espresse al punto precedente, sono da considerarsi parte integrante dell'attività di campionamento e prelievo svolta dai Servizi di controllo, poiché l'affidamento al vivaista del materiale prelevato comporterebbe il duplice rischio di non garantire l'ufficialità dell'operazione né la corretta conservazione e spedizione del materiale;

considerato che gli impianti di viti-madri destinati alla produzione di materiali certificati da sottoporre a campionamento, prelievo e controllo nell'autunno-inverno 2011, secondo un'accurata stima degli impianti denunciati nella trascorsa campagna 2010-2011, rappresentano circa il 50% dell'intera superficie dei vivai di viti-madri piemontesi (oltre 50 ettari suddivisi in circa 500 impianti), ne consegue che gli Uffici provinciali saranno sottoposti, per la presente campagna 2011-2012, ad un carico di lavoro straordinario ed eccezionale per espletare tutti i controlli in programma.

L'impegno richiesto per l'attività di campionamento e prelievo si traduce, sempre secondo la stima, in circa 60 giornate lavorative;

considerato che gli impianti di cui sopra sono situati, per la quasi totalità, nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo;

tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle attività che dovranno essere svolte, dell'obbligatorietà ed indifferibilità delle stesse, dell'attuale organizzazione e capacità operativa degli Uffici provinciali, in particolare di quelli sopra citati, emersa nel corso di apposite riunioni tecniche che si sono tenute con i responsabili dei medesimi Uffici, si è rilevata una dotazione di personale insufficiente per lo svolgimento delle attività previste dal D.M. 7 luglio 2006 per la campagna vivaistica 2011-2012.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario, per questa campagna 2011-2012, fornire ai tecnici provinciali un adeguato supporto, che si tradurrà in un affidamento di incarico a soggetti qualificati per effettuare gli interventi di campionamento e prelievo del materiale previsti dal D.M. in oggetto. Questi opereranno per conto della Regione Piemonte, ma, operativamente, in collaborazione ed a supporto degli ispettori fitosanitari delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo ed eventualmente di altre Province che avvanzeranno motivata richiesta.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Regione, previa una valutazione puntuale dell'attività che dovrà essere svolta da ciascuna Provincia, individuerà i professionisti esterni cui affidare direttamente l'incarico tra quelli presenti nell'elenco dei soggetti qualificati per l'affidamento di interventi di vigilanza sull'applicazione del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 "misure per lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" a supporto delle attività della Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale.

Il suddetto elenco, predisposto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) è stato approvato con D.D. n. 617 del 10 giugno 2010 ed aggiornato con la successiva D.D. n. 511 del 31 maggio 2011.

Si consente al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali l'utilizzo del suddetto elenco, nonché l'affidamento diretto degli incarichi da parte del responsabile del procedimento, poiché:

- il Settore fa parte della Direzione Agricoltura, ovvero la medesima direzione che con proprio provvedimento ha predisposto ed approvato l'elenco;
- l'attività di campionamento e prelievo previste dal D.M. 7 luglio 2006 sono assimilabili ad alcune delle tipologie di attività previste dalla determinazione che ha istituito l'elenco stesso, in particolare quelle relative ai controlli fitosanitari nei campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico;
- l'importo complessivo per l'acquisizione dei servizi è inferiore alla soglia di euro 40.000,00 di cui all'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011.

Vista la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, con particolare riferimento alla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia" e successive modifiche e integrazioni.

Le risorse saranno impegnate in favore di ciascun professionista mediante apposito provvedimento contestualmente all'affidamento dell'incarico.

Ai professionisti incaricati, oltre al compenso dovuto, che sarà stabilito sulla base del tariffario per attività ordinaria dell'Ordine professionale di appartenenza di ciascun incaricato, saranno riconosciuti gli eventuali costi sostenuti per la spedizione del materiale prelevato ai laboratori di analisi e del materiale di consumo utilizzato per la predisposizione dei campioni; tali importi saranno corrisposti a seguito della presentazione di opportuna e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.

Considerato che le ditte vivaistiche sottoposte alle operazioni di controllo e vigilanza del materiale di moltiplicazione di categoria certificato e standard sono tenute a versare alla Regione Piemonte le

tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 14, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2005.

Considerato che le suddette tariffe non sono sufficienti a coprire il costo delle analisi virologiche da effettuarsi ai sensi dell'allegato I del D.M. 7 luglio 2006, poiché sono state introdotte ed il loro importo è stato determinato antecedentemente agli adempimenti normativi sopra descritti.

In mancanza di un aggiornamento ed un'adeguata rideterminazione delle tariffe da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di coprire i costi di analisi introdotti dal D.M. 7 luglio 2006, gli oneri per l'effettuazione delle analisi e la predisposizione dei relativi certificati sono da intendersi a carico delle ditte vivaistiche sottoposte a controllo e vigilanza del materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato.

La Regione Piemonte, nelle successive campagne vivaistiche, potrà farsi carico dei costi di analisi qualora il MiPAAF adotti con proprio provvedimento nuove tariffe, adeguatamente rimodulate per far fronte ai suddetti costi.

Ritenuto necessario autorizzare il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali a definire ed approvare con successivi provvedimenti:

- le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di campionamento e prelievo del materiale da sottoporre alle analisi di cui al D.M. 7 luglio 2006 da parte dei Servizi di controllo e certificazione della vite provinciali;
- l'impegno delle somme necessarie per l'affidamento degli incarichi ai professionisti di cui precedentemente detto;
- l'approvazione dello schema di lettera contratto per l'affidamento dei suddetti incarichi;
- le disposizioni cui i vivaisti dovranno attenersi per sostenere le spese di analisi ed ottenere la certificazione dei propri impianti di viti-madri ovvero richiedere la sospensione del prelievo dagli stessi per la prossima campagna 2011-2012;
- eventuali altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione sul territorio regionale del D.M. 7 luglio 2006.

Alla spesa per l'affidamento degli incarichi ai professionisti si provvederà mediante le risorse, pari a euro 20.000,00, stanziare sull'UPB 11051 del bilancio di previsione per l'anno 2011, le quali derivano dalle tariffe versate dai vivaisti ed introitate dalla Regione Piemonte ai sensi del DM 8 febbraio 2005 "Norme per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Consultato per via telematica il Comitato ex art. 8 della l. r. n. 17 del 1999;

visto il D.M. 7 luglio 2006;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art 7, comma 1, lett. b) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10 - 9336 del 1/8/2008;

vista la L.R. n. 7/01;

vista la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013);

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di disporre che rientrano, nell'ambito delle funzioni conferite alle Province dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 17/99 e in relazione alla D.G.R. n. 56 – 1000 del 3/10/2005, i compiti in materia di ispezione ufficiale dei campi di viti-madri destinati alla produzione di materiali certificati previsti dall'allegato I del D.M. 7 luglio 2006.
- di prevedere che, per la campagna 2011-2012, i tecnici provinciali potranno essere coadiuvati da soggetti qualificati per effettuare gli interventi di campionamento, prelievo e spedizione del materiale da sottoporre ad analisi. A tal fine il Settore DB1105 Sviluppo delle Produzioni Vegetali, previa valutazione puntuale dell'attività che dovrà essere svolta da ciascuna Provincia, provvederà ad individuare alcuni professionisti tra quelli presenti nell'elenco dei soggetti qualificati per l'affidamento di interventi di vigilanza approvato mediante Determinazione del Settore Fitosanitario regionale n. 616 del 10 giugno 2010 e successivi aggiornamenti.
- di dare atto che competono alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'applicazione sul territorio regionale del D.M. 7 luglio 2006 relativo alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, individuando nel Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali la struttura competente.
- di autorizzare, in virtù di quanto stabilito al punto precedente, il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali a definire, mediante successive determinazioni dirigenziali, tutti gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del D.M. 7 luglio 2006 sul territorio regionale ed in particolare:
 - le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di campionamento e prelievo del materiale da sottoporre alle analisi virologica da parte dei Servizi di controllo e certificazione della vite provinciali;
 - l'affidamento degli incarichi ai professionisti che affiancheranno i tecnici provinciali per la campagna vivaistica 2011-2012;
 - le disposizioni cui i vivaisti dovranno attenersi per sostenere le spese di analisi ed ottenere la certificazione dei propri impianti di viti-madri;
 - eventuali altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione sul territorio regionale del D.M. in oggetto.

- di prevedere che la spesa conseguente all'affidamento dei predetti incarichi sarà sostenuta dalla Regione Piemonte mediante le risorse, pari ad euro 20.000,00, stanziare sull'UPB 11051 del bilancio di previsione per l'anno 2011, le quali derivano dalle tariffe versate dai vivaisti ed introitate dalla Regione Piemonte ai sensi del DM 8 febbraio 2005 "Norme per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite."

- disporre che, in mancanza di disposizioni specifiche e di un'adeguata rideterminazione delle tariffe da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, gli oneri per l'effettuazione delle analisi virologiche previste dall'Allegato I del D.M. 7 luglio 2006 e la predisposizione dei relativi certificati sono da intendersi a carico delle ditte vivaistiche sottoposte a controllo e vigilanza del materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)